



ADDENDUM N. 3 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 31 LUGLIO 2013

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - **Seconda Fase**)

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“ABI”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE:

- (i) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel maggio 2012 e nel contesto degli interventi a favore delle popolazioni colpite, in data 31 luglio 2013 le Parti hanno stipulato una convenzione (la “**Convenzione**”) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (il “**Decreto Legge 43**”), nonché del comma 367 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “**Legge 228**”), con la quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il plafond di Euro 6.000.000.000,00 (seimiliardi/00) di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (il “**Decreto Legge**”) ai sensi del Decreto Legge 43 per i fini descritti nel citato articolo 11, comma 7 del Decreto Legge, nonché ai sensi del comma 367 dell'articolo 1 della Legge 228, per la concessione di finanziamenti alle Banche (come definite dalla Convenzione), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione di finanziamenti ai soggetti individuati dal Decreto Legge 43 e dalla Legge 228, da utilizzarsi per il pagamento, da parte dei soggetti richiedenti, dei Tributi, Contributi e Premi Non Sospesi (come definiti nella Convenzione) e dei Tributi, Contributi e Premi Sospesi (come definiti nella Convenzione);
- (ii) l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (il “**D.L. 4/2014**”), ha previsto, al comma 1, che (i) per i finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, la restituzione del debito per quota capitale al 1° febbraio 2014 può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista; (ii) CDP e ABI apportino i conseguenti adeguamenti alla Convenzione; (iii) ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provveda nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del Decreto Legge; e (iv) le garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione) assistano, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività ivi stabiliti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del D.L. 4/2014;
- (iii) l'articolo 3-bis del D.L. 4/2014 ha previsto altresì al comma 3, che (a) ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis sia condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 e che (b) le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni siano stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati;
- (iv) con le Ordinanze n. 42 del 23 maggio 2014, n. 26 del 23 maggio 2014 e n. 48 del 3 giugno 2014, i Presidenti, rispettivamente, delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, in qualità di commissari delegati, hanno adottato le disposizioni attuative di cui all'articolo 3-bis del D.L. 4/2014, prevedendo che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis possa essere disposta dalle Banche in favore dei

Beneficiari (come definiti nella Convenzione) e da CDP in favore delle medesime Banche, senza il preventivo nulla osta delle strutture commissariali, rimandando a successivi controlli la verifica circa l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi;

- (v) al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2014, in considerazione delle citate Ordinanze regionali, in data 26 maggio 2014 le Parti hanno stipulato un atto integrativo (di seguito, il **"Primo Addendum"**);
- (vi) l'articolo 1, comma 9-ter del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 (di seguito, il **"D.L. 74/2014"**), ha previsto che, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis del D.L. 4/2014, è concessa, previa domanda, alle Banche e ai Beneficiari (come definiti nella Convenzione) la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti;
- (vii) l'articolo 10, comma 11-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (di seguito, il **"D.L. 192/2014"**), ha (i) dichiarato la natura automatica della sospensione disposta dall'articolo 1, comma 9-ter del D.L. 74/2014; (ii) prorogato *ex lege* di ulteriori 12 mesi la sospensione di cui al precedente punto (i); (iii) prolungato *ex lege* di dodici mesi - rispetto alla durata già prolungata ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 4/2014 - la durata dei piani di ammortamento dei finanziamenti contratti ai sensi della Convenzione; (iv) previsto che agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del D.L. 192/2014 si provveda, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. 174/2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 74/2012, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale;
- (viii) l'articolo 10, comma 11-quater del medesimo D.L. 192/2014 ha previsto (i) che le Parti adeguino la Convenzione, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 11-ter del D.L. 192/2014; e (ii) che i finanziamenti contratti ai sensi della Convenzione, come rimodulati per effetto dell'articolo 10, comma 11-ter del D.L. 192/2014, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione), senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operativi ivi stabiliti;
- (ix) ai sensi dell'articolo 10, comma 11-quater del D.L. 192/2014, e al fine di recepire le disposizioni normative di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 9-ter del D.L. 74/2014 e dell'articolo 10, commi 11-ter, del D.L. 192/2014, in data 31 marzo 2015 le Parti hanno stipulato un ulteriore atto integrativo alla Convenzione (di seguito, il **"Secondo Addendum"**);
- (x) l'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (di seguito, il **"D.L. 113/2016"**), in relazione ai Finanziamenti e ai Finanziamenti Beneficiario (entrambi tali termini come definiti nella Convenzione), ha previsto:
 - a) al comma 1, (i) che il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 sia differito per pari importo al 31 ottobre 2016; e (ii) che i pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengano il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020;
 - b) al comma 2, che i commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (il **"D.L. 74/2012"**), provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto al comma 1 del medesimo articolo 6 dell'entità di aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012;
 - c) al comma 3, (i) che le Parti adeguino la Convenzione in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6 del D.L. 113/2016; e (ii) che i finanziamenti contratti ai sensi della Convenzione, come rimodulati per effetto dell'articolo 6, comma 1 del D.L. 113/2016, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione), senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operativi ivi stabiliti;
 - d) al comma 4, che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 del D.L. 113/2016 si provveda a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6 del D.L. 74/2012, intestata alla Regione Emilia-Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale, versate all'entrata del bilancio dello Stato sulla base della comunicazione dell'effettivo onere derivante dal predetto comma 1 da effettuarsi da parte di CDP al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016;

- (xi) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 113/2016, e al fine di recepire le disposizioni normative di cui al medesimo articolo 6, le Parti, con il presente ulteriore atto integrativo (di seguito, il "**Terzo Addendum**"), intendono integrare la Convenzione come segue.

Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e essenziale del Terzo *Addendum*.
- 1.2** I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel Terzo *Addendum* hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione.
- 1.3** Definizioni:

"Comunicazione dei Nuovi Piani di Ammortamento Banca" indica la comunicazione alla Banca di modifica del Contratto di Finanziamento, predisposta da CDP secondo il modello qui allegato *sub A* (Modello di Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento Banca);

"Comunicazione di Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario" indica la comunicazione al Beneficiario di modifica del Contratto di Finanziamento Beneficiario, predisposta dalla Banca secondo il modello qui allegato *sub B* (Modello di Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento Beneficiario);

"Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Banca" indica la data di cui al successivo Articolo 3.1;

"Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario" indica la data di cui al successivo Articolo 3.3;

"Nuovo Piano di Ammortamento" indica, con riferimento ai Contratti di Finanziamento, il Nuovo Piano di Ammortamento Banca e, con riferimento ai Contratti di Finanziamento Beneficiario, il Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario;

"Nuovo Piano di Ammortamento Banca" indica il piano di ammortamento per il rimborso di ciascun Finanziamento, come da ultimo modificato, in attuazione dell'articolo 6 del D.L. 113/2016, ai sensi del successivo Articolo 2.1.4;

"Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario" indica il piano di ammortamento per il rimborso di ciascun Finanziamento Beneficiario, come da ultimo modificato, in attuazione dell'articolo 6 del D.L. 113/2016, ai sensi del successivo Articolo 2.2.4;

"Nuovo Tasso di Interesse" indica, con riferimento a tutti i Finanziamenti e a tutti i Finanziamenti Beneficiario, il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi a valere su tali finanziamenti, pari al Nuovo Tasso di Riferimento;

"Nuovo Tasso di Riferimento" indica il tasso, determinato da CDP in equivalenza finanziaria rispetto alle condizioni economiche originariamente applicate ai Contratti di Finanziamento e ai Contratti di Finanziamento Beneficiario, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 7 novembre 2016, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso del Finanziamento, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui agli Articoli 2.1.3 e 2.2.3 sottostanti.

I predetti termini definiti andranno anche a sostituire i corrispondenti termini definiti contenuti nei Contratti di Finanziamento e nei Contratti di Finanziamento Beneficiario a decorrere, a seconda del caso, dalla Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Banca e dalla Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario.

Articolo 2 Nuovi Piani di Ammortamento

- 2.1** Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 113/2016, con decorrenza dalla Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Banca:
- 2.1.1** ciascuna Banca rimborsa a CDP la rata in scadenza alla Data di Pagamento del 30 giugno 2016, per un importo pari all'importo determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016. Analogamente, eventuali estinzioni anticipate richieste con riferimento alla Data di Pagamento del 30 giugno 2016 sono corrisposte, per pari importo, alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016;
- 2.1.2** ciascuna Banca rimborserà a CDP il capitale erogato e non rimborsato risultante alla data del 1° novembre 2016 relativo a ciascun Finanziamento, in sette rate di pari importo in linea capitale alle Date

di Pagamento del 30 giugno 2017, del 31 dicembre 2017, del 30 giugno 2018, del 31 dicembre 2018, del 30 giugno 2019, del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020; nel calcolo del capitale erogato e non rimborsato risultante alla data del 1° novembre 2016 viene tenuto conto delle eventuali Giacenze Finali rimborsate il 31 gennaio 2014, della rata dovuta alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016 e delle eventuali estinzioni anticipate effettuate alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014, del 31 dicembre 2014, del 30 giugno 2015, del 31 dicembre 2015 e del 31 ottobre 2016;

2.1.3 a far data dal 13 novembre 2013 (incluso) gli interessi relativi a ciascun Nuovo Piano di Ammortamento Banca saranno calcolati secondo il Nuovo Tasso di Interesse. Tali interessi dovranno essere corrisposti da ciascuna Banca a CDP in unica soluzione il 31 dicembre 2016, tenuto conto degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, con riferimento alle rate in scadenza alle Date di Pagamento del 31 ottobre 2016, 30 giugno 2017, 31 dicembre 2017, 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018, 30 giugno 2019, 31 dicembre 2019 e 30 giugno 2020;

2.1.4 il Contratto di Finanziamento è, conseguentemente, così modificato:

- (i) il 31 ottobre 2016, il 30 giugno 2017, il 31 dicembre 2017, il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019, il 31 dicembre 2019 e il 30 giugno 2020 costituiscono ciascuna una *"Data di Pagamento"*;
- (ii) la *"Prima Data di Pagamento"* è il 31 ottobre 2016;
- (iii) la *"Data di Scadenza Finale"* è il 30 giugno 2020;
- (iv) il *"Periodo di Pre-Ammortamento"* decorre dalla Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2015 (incluso);
- (v) il *"Periodo di Ammortamento"* decorre dal 1° gennaio 2016 (incluso) alla Data di Scadenza Finale (inclusa);
- (vi) il *"Periodo di Interessi"* è ciascun periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno fino alla Data di Scadenza Finale, restando inteso che, con riferimento al capitale sul quale maturano gli interessi al Nuovo Tasso di Interesse, il primo Periodo di Interessi decorre dal 13 novembre 2013 (escluso) e termina il 31 dicembre 2015 (incluso) e il secondo Periodo di Interessi decorre dal 1° gennaio 2016 (incluso) e termina il 31 ottobre 2016 (incluso);
- (vii) gli interessi dovuti per tutto il Periodo di Interessi, sono corrisposti a CDP dalla Banca, tenuto conto degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, in unica soluzione il 31 dicembre 2016;

Nella tabella a seguire si riporta la struttura del **"Nuovo Piano di Ammortamento Banca"**:

Data di Pagamento	Quota Capitale	Quota Interessi
30/06/2015	===	Sì
31/10/2016	Sì	===
31/12/2016	===	Sì
30/06/2017	Sì	===
31/12/2017	Sì	===
30/06/2018	Sì	===
31/12/2018	Sì	===
30/06/2019	Sì	===
31/12/2019	Sì	===
30/06/2020	Sì	===

2.2 Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 113/2016, con decorrenza dalla Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario:

2.2.1 ciascun Beneficiario rimborsa alla Banca la rata in scadenza alla Data di Pagamento del 30 giugno 2016 per un importo pari all'importo determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016. Analogamente, eventuali estinzioni anticipate richieste con riferimento alla Data di Pagamento del 30 giugno 2016 sono corrisposte, per pari importo, alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016;

2.2.2 ciascun Beneficiario rimborserà alla Banca il capitale erogato e non rimborsato del relativo Finanziamento Beneficiario, come risultante alla data di invio da parte della Banca della Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento Beneficiario, in sette rate di pari importo in linea capitale alle Date di Pagamento del 30 giugno 2017, del 31 dicembre 2017, del 30 giugno 2018, del 31 dicembre 2018, del 30 giugno 2019, del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020; nel calcolo del debito residuo viene tenuto conto delle eventuali Giacenze Finali rimborsate il 31 gennaio 2014, della rata dovuta alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016 e delle eventuali estinzioni anticipate effettuate;

2.2.3 a far data dal 13 novembre 2013 (incluso), gli interessi relativi a ciascun Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario saranno calcolati secondo il Nuovo Tasso di Interesse. Tali interessi saranno dovuti alla Banca in unica soluzione il 31 dicembre 2016, tenuto conto degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, con riferimento alle rate in scadenza alle Date di Pagamento del 31 ottobre 2016, 30 giugno 2017, 31 dicembre 2017, 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018, 30 giugno 2019, 31 dicembre 2019 e 30 giugno 2020. Per chiarezza, resta fermo quanto previsto all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario, secondo cui nulla sarà dovuto dal Beneficiario alla Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento Beneficiario, dal momento che, in capo alla Banca, in virtù dell'articolo 11, comma 10 del D.L. 174/2012 e dell'articolo 1, comma 370 della Legge 228, matura un Credito di Imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo all'ammontare degli interessi e delle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento Beneficiario.

2.2.4 il Contratto di Finanziamento Beneficiario è, conseguentemente, così modificato:

- (i) il 31 ottobre 2016, il 30 giugno 2017, il 31 dicembre 2017, il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019, il 31 dicembre 2019 e il 30 giugno 2020 costituiscono ciascuna una "Data di Pagamento";
- (ii) la "Prima Data di Pagamento" è il 31 ottobre 2016;
- (iii) la "Data di Scadenza Finale" è il 30 giugno 2020;
- (iv) il "Periodo di Pre-Ammortamento" decorre dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2015 (incluso);
- (v) il "Periodo di Ammortamento" decorre dal 1° gennaio 2016 (incluso) alla Data di Scadenza Finale (inclusa);
- (vi) il "Periodo di Interessi" è ciascun periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno fino alla Data di Scadenza Finale, restando inteso che, con riferimento al capitale sul quale maturano gli interessi al Nuovo Tasso di Interesse, il primo Periodo di Interessi decorre dal 13 novembre 2013 (escluso) e termina il 31 dicembre 2015 (incluso) e il secondo Periodo di Interessi decorre dal 1° gennaio 2016 (incluso) e termina il 31 ottobre 2016 (incluso);
- (vii) gli interessi relativi a tutto il Periodo di Interessi sono corrisposti alla Banca secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario, tenuto conto degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum*, in unica soluzione il 31 dicembre 2016;

Nella tabella a seguire si riporta la struttura del "Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario":

Data di Pagamento	Quota Capitale	Quota Interessi
30/06/2015	===	Sì
31/10/2016	Sì	===

31/12/2016	===	Sì
30/06/2017	Sì	===
31/12/2017	Sì	===
30/06/2018	Sì	===
31/12/2018	Sì	===
30/06/2019	Sì	===
31/12/2019	Sì	===
30/06/2020	Sì	===

Articolo 3 Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Finanziamento Beneficiario

- 3.1** I Nuovi Piani di Ammortamento Banca, operando *ex lege*, sono immediatamente efficaci con effetto dal 13 novembre 2013 (incluso) (la **"Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Banca"**).
- 3.2** CDP entro il 14 novembre 2016 invierà a ciascuna Banca, mediante plico raccomandato anticipato via fax, la Comunicazione dei Nuovi Piani di Ammortamento Banca.
- 3.3** I Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario, operando *ex lege*, sono immediatamente efficaci con effetto dal 13 novembre 2013 (incluso) (la **"Data di Decorrenza Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario"**).
- 3.4** Ciascuna Banca, a partire dal 15 novembre 2016 ed entro il 16 dicembre 2016 invierà a ciascun Beneficiario, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 3.5, la Comunicazione dei Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario.
- 3.5** Le comunicazioni ai sensi del precedente Articolo 3.4 saranno effettuate dalle Banche:
- (i) a mezzo di posta elettronica certificata ("**PEC**"), qualora l'indirizzo di PEC del Beneficiario sia consultabile dalle Banche su pubblici registri o albi ovvero ancora qualora il Beneficiario abbia autorizzato la Banca ad effettuare le comunicazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario a mezzo PEC;
 - (ii) a mezzo di plico raccomandato a/r; ovvero,
 - (iii) in qualsiasi altra forma scritta, idonea a documentare l'avvenuta conoscenza da parte dei Beneficiari.
- 3.6** Resta in ogni caso ferma la facoltà per i Beneficiari (già prevista dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento Beneficiario al verificarsi delle seguenti condizioni:
- 3.6.1** il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento;
 - 3.6.2** il Beneficiario invii alla Banca un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento Beneficiario.

Articolo 4 Miscellanea

- 4.1** ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il Terzo *Addendum* a ciascuna Banca.
- 4.2** Tutti i costi relativi al Terzo *Addendum* (ivi inclusi quelli relativi alla nomina dei consulenti, quelli relativi alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione del Terzo *Addendum* e per l'implementazione dei processi qui previsti) resteranno a carico delle Parti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6.3 della Convenzione.
- 4.3** Tutte le comunicazioni relative al Terzo *Addendum* dovranno essere effettuate in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6.4 della Convenzione ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- se ad ABI: abi@pec.abi.it;

se a CDP: cdpspa@pec.cdp.it.

- 4.4** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che le Comunicazioni dei Nuovi Piani di Ammortamento Banche e le Comunicazioni dei Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiari dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente gli schemi allegati al Terzo *Addendum*.
- 4.5** Il Terzo *Addendum* ed i relativi allegati verranno resi disponibili alle Banche da CDP tramite l'ABI. Le Banche sono tenute ad utilizzare esclusivamente i documenti allegati al Terzo *Addendum*, a pena di irricevibilità degli stessi da parte di CDP.
- 4.6** Agli allegati al Terzo *Addendum*, CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione del Terzo *Addendum*, dandone comunicazione sul proprio sito internet entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 5 Legge regolatrice e foro competente

- 5.1** Il Terzo *Addendum* è regolato dalla legge italiana.
- 5.2** La risoluzione di ogni controversia inerente il Terzo *Addendum*, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 6 Forma del presente Addendum

- 6.1** Il presente Addendum è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Roma, 19 settembre 2016

Allegato "A" al Terzo Addendum

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - **Seconda Fase**)

Modello di comunicazione dei Nuovi Piani di Ammortamento Banca

[Banca]

[indirizzo]

(a mezzo raccomandata A/R anticipata via telefax)

[luogo], [data]

Oggetto: Comunicazione del Nuovo Piano di Ammortamento Banca

Egregi signori,

facciamo riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto in data [●] tra [inserire denominazione della banca] (di seguito, la "**Banca**"), in qualità di soggetto finanziato, e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di finanziatore (il "**Contratto di Finanziamento**"), per il reperimento della provvista di euro [●] ([●]) per il finanziamento di interventi di sostegno nell'ambito della convenzione del 31 luglio 2013, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "**Convenzione**"), tra l'Associazione Bancaria Italiana ("**ABI**") e CDP.

Al riguardo, Vi comunichiamo che il debito residuo in linea capitale del Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento) ammonta, alla data del 1° novembre 2016, al netto della rata dovuta alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016, a euro [●] ([●]) e che, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 113/2016, come riflesso nell'*addendum* del 19 settembre 2016 alla Convenzione (il "**Terzo Addendum**"), con effetto dal 13 novembre 2013 (incluso) il piano di ammortamento per il rimborso del Finanziamento è modificato come indicato nella tabella acclusa alla presente comunicazione (il "**Nuovo Piano di Ammortamento**"), tenuto conto (i) degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum* (come definito nel Secondo *Addendum*) e (ii) del Nuovo Tasso di Interesse (come definito nel Terzo *Addendum*) pubblicato da CDP in data 7 novembre 2016, pari al [●]% nominale annuo e calcolato in equivalenza finanziaria rispetto al precedente tasso di interesse vigente.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome]

[Qualifica]

Allegato alla Comunicazione del Nuovo Piano di Ammortamento Banca

Nuovo Piano di Ammortamento

Date di Pagamento	Quota Capitale	Quota Interessi
30/06/2015	===	Euro [●]
31/10/2016	Euro [●]	===
31/12/2016	===	Euro [●]
30/06/2017	Euro [●]	===
31/12/2017	Euro [●]	===
30/06/2018	Euro [●]	===

31/12/2018	Euro [●]	===
30/06/2019	Euro [●]	===
31/12/2019	Euro [●]	===
30/06/2020	Euro [●]	===

Allegato "B" al Terzo Addendum

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - **Seconda Fase**)

Modello di comunicazione dei Nuovi Piani di Ammortamento Beneficiario

[Beneficiario]

[indirizzo]

(a mezzo [●])

[luogo], [data]

Oggetto: Comunicazione del Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario

Egregio/Spett.le [Beneficiario],

facciamo riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto tra voi, [inserire denominazione del Beneficiario] (di seguito, il "**Beneficiario**"), in qualità di finanziato, e la scrivente banca [inserire denominazione della banca] (di seguito, la "**Banca**"), in qualità di finanziatore, di euro [●] ([●]) (il "**Contratto di Finanziamento**"), da destinare al finanziamento di interventi di sostegno nell'ambito della convenzione del 31 luglio 2013, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "**Convenzione**"), tra l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**").

Al riguardo, Vi comunichiamo che il debito residuo in linea capitale del Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento) ammonta, alla data odierna, al netto della rata dovuta alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016, a euro [●] ([●]) e che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. 113/2016, come riflesso nell'*addendum* del 19 settembre 2016 alla Convenzione (il "**Terzo Addendum**"), a decorrere dal 13 novembre 2013 (incluso), il rimborso del Finanziamento è modificato come indicato nella tabella acclusa alla presente comunicazione (il "**Nuovo Piano di Ammortamento**"), tenuto conto (i) degli interessi già corrisposti il 30 giugno 2015 e calcolati al tasso di interesse determinato ai sensi del Secondo *Addendum* (come definito nel Terzo *Addendum*) e (ii) del Nuovo Tasso di Interesse (come definito nel Terzo *Addendum*) pubblicato da CDP in data 7 novembre 2016.

Per chiarezza, resta fermo quanto previsto all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento, secondo cui nulla sarà dovuto da codesto Beneficiario alla Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, dal momento che, in capo alla Banca, in virtù dell'articolo 11, comma 10 del D.L. 174/2012 e dell'articolo 1, comma 370 della Legge 228/2012, matura un Credito di Imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.

Inoltre, si rammenta che è fatta salva la facoltà, per codesto Beneficiario (già prevista dal Contratto di Finanziamento), di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) il rimborso anticipato totale volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento;
- (ii) codesto Beneficiario invii alla Banca un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento.

Cordiali saluti,

[Banca]

[Nome]

[Qualifica]

Allegato alla Comunicazione del Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario**Nuovo Piano di Ammortamento**

Date di Pagamento	Quota Capitale
30/06/2015	===
31/10/2016	Rata in scadenza il 30 giugno 2016 per un importo pari all'importo determinato ai sensi del Secondo <i>Addendum</i>
31/12/2016	===
30/06/2017	Debito Residuo/7
31/12/2017	Debito Residuo/7
30/06/2018	Debito Residuo/7
31/12/2018	Debito Residuo/7
30/06/2019	Debito Residuo/7
31/12/2019	Debito Residuo/7
30/06/2020	Debito Residuo/7

NB: per “Debito Residuo” si intende il debito residuo in linea capitale del Finanziamento risultante alla data di invio della presente Comunicazione del Nuovo Piano di Ammortamento Beneficiario, al netto della rata dovuta alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2016.